

MINISTERO DELLA DIFESA**DECRETO 11 Marzo 2004****CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI REDDITO E DEGLI ALTRI ELEMENTI OBIETTIVI, UTILI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PREVISTI PER LA CONCESSIONE DELLA DISPENSA DALLA FERMA DI LEVA.****IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Visto il Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 2003;

Decreta:**Art. 1.**

Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

Art. 2.

Per l'anno 2004 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la Direzione generale della leva ed i Consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera d), e dal comma 3, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella «A», allegata al presente decreto.

Art. 3.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i Consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

- a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;
- b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;
- c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

Art. 4.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

1. le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;
2. le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;
3. le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;
4. le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il Ministro: Martino

Allegato Tabella A